



Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare
-LEGA SALVINI CALABRIA-

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale Capo Gruppo "LEGA SALVINI
CALABRIA"

On. Clotilde Minasi

"Modifiche e integrazioni alla L.R. n 36/2008, alla l.r n.
47/2011, e 47/2018"

Firmato:

[Redacted signature]

Proposta di legge
di iniziativa del consigliere regionale Capo Gruppo "Lega Salvini "
On, Clotilde Minasi

recante
"Modifiche e integrazioni alla L.R. n 36/2008 , alla l.r n. 47/2011, e 47/2018"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Regione Calabria

La legge regionale 16 ottobre 2008 n. 36, recante "Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale" fissa i principi generali per la tutela del diritto alla casa. A tal fine, assegna risorse finanziarie per favorire l'accesso alla proprietà della casa, sia da parte delle famiglie a reddito medio-basso, sia per le giovani coppie, per gli universitari fuori sede, anziani, lavoratori extracomunitari, ragazze madri e appartenenti alle Forze dell'ordine.

Le ulteriori finalità perseguite con la suindicata legge sono:

1. riqualificare le aree degradate;
2. elevare la qualità urbana, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali;
3. contrastare la rigidità del mercato degli affitti e dell'acquisto della prima casa.

L'Amministrazione regionale, reputando altresì strategiche e non contingenti le politiche per la casa volte a favorire l'accesso delle fasce deboli alla locazione privata, ha approvato con apposita deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 7 marzo 2014 (successivamente rimodulata ed integrata con D.G.R. n. 147 del 17 aprile 2014 e n. 452 del 30 ottobre 2014) un atto di indirizzo per la predisposizione di un "Programma Operativo nel Settore dell'Edilizia Sociale", prevedendo al punto 3.3 la realizzazione di un programma pilota e sperimentale destinato alla locazione permanente finalizzata a sostenere modelli abitativi solidali da attuare nelle città con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

La crisi economica degli ultimi anni che ha ridotto la capacità di risparmio delle famiglie, la forte contrazione della domanda di acquisto di alloggi e del credito con la conseguente restrizione degli istituti di credito a concedere mutui edilizi, le criticità della struttura contrattuale della locazione con patto di futura vendita, nonché l'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno provocato notevoli problemi all'attuazione del Programma di edilizia sociale di cui alla L.R. n. 36/2008 e del Programma Operativo nel Settore dell'Edilizia Sociale, comportando considerevoli ritardi attuativi, in particolare sugli interventi che prevedono la vendita di alloggi.

Al fine di non compromettere l'attuazione dei Programmi di edilizia sociale sopra richiamati, di venire incontro alle difficoltà attuative comunicate dai soggetti attuatori titolari di interventi di cui alla legge regionale n.36/2008 e al Programma Operativo 3.3, di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, di limitare i danni che potrebbero derivare dalla mancata ultimazione degli interventi in parola, quali il mancato recupero delle risorse già erogate ai Soggetti attuatori per i lavori eseguiti e la presenza di opere incompiute sul territorio regionale, con la presente proposta si intende:

1. consentire ai soggetti attuatori di interventi inseriti nei prefati Programmi di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023;
2. annullare d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" adottate a decorrere dal 31.01.2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 e non conclusi nei termini di legge;

3. consentire a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo nel Settore dell'Edilizia Sociale, i cui lavori siano stati sospesi per impossibilità sopravvenuta, di richiedere la delocalizzazione degli interventi.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono la proposta di legge in epigrafe:

L'art.1 della presente proposta apporta all'art. 39, comma 1, della l.r. n. 47/2011 e ss.mm.ii. le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. "Considerata l'eccezionalità della crisi economica-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) sono autorizzati ad ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "Sono annullate d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" adottate a decorrere dal 31.01.2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 e non conclusi nei termini di legge".

c) il comma 3 è soppresso.

L'art. 2 della presente proposta di legge apporta all'art. 15 della l.r. 47/2018 le seguenti modifiche:

Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, i cui lavori siano stati sospesi per impossibilità sopravvenuta, richiedere la delocalizzazione degli interventi sulla base delle seguenti condizioni:

a. il progetto dovrà essere speculare a quello presentato in sede di domanda (ovvero stesso numero di alloggi e stesso importo di finanziamento assegnato), eccezion fatta per aspetti di dettaglio o palesemente migliorativi e dovrà garantire un target qualitativo pari o superiore, in riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 dell'avviso approvato con decreto dirigenziale n. 7583 del 24.06.2014, nonché il rispetto di tutti gli altri vincoli imposti nell'avviso stesso;

b. la nuova area andrà individuata nel medesimo comune del progetto originario e nel rispetto delle condizioni previste all'art. 4 del prefato avviso;

c. le rate già liquidate ai soggetti attuatori in ordine all'intervento beneficiario di finanziamento saranno considerate quali somme erogate a titolo di acconto del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento oggetto di delocalizzazione. Eventuali spese già sostenute sul finanziamento originario rimangono a totale carico di detti soggetti attuatori e non potranno essere rendicontate sull'intervento delocalizzato.

“6. La domanda, corredata da tutta la documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, dovrà pervenire al Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge”.

“7. Il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” e, nello specifico, il Dirigente del Settore 5 “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa” provvederà, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, alla nomina di un’apposita Commissione interna delegata alla verifica dell’ammissibilità delle domande di delocalizzazione, nonché alla valutazione dei progetti presentati”.

L’art. 3 della presente proposta di legge apporta al comma 1, lettera a), dell’art. 2 della legge regionale 10 ottobre 2019, n. 38 la seguente modifica:

le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

L’art. 4 effettua il riconoscimento delle spese sostenute nella percentuale di avanzamento lavori relativi ai programmi finanziati dalla l.r. 36/2008;

Artt. 5 e 6: riguardano l’invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le modifiche e le integrazioni che si introducono con la presente proposta di legge, attraverso gli articoli 1, 2 e 3, hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico-finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Modifiche e integrazioni all’art. 39 della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, all’art. 15 della l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 e all’art. 2 della l.r. 10 ottobre 2019, n. 38.

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri Finanziari

Articolo	Descrizione	Oneri
Articolo 1 (commi 1, 2 e 3)	Modifiche e proroga termini di cui all’art. 39 della L.R. n. 47/2011	0
Articolo 2 (commi 5, 6 e 7)	Modifiche all’art. 15 della l.r. 47/2018	0
Articolo 3 (comma 1)	Modifiche all’articolo 2 della l.r. 38/2019	0
Articolo 4	Reca la clausola di invarianza finanziaria	0
Articolo 5	Reca l’entrata in vigore della legge	0

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1

(Modifiche all'art. 39 della l.r. n. 47/2011)

1. All'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) e ss.mm.ii. sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. "Considerata l'eccezionalità della crisi economica-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) sono autorizzati ad ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023".

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. "Sono annullate d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" adottate a decorrere dal 31.01.2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 e non conclusi nei termini di legge",

- c) il comma 3 è soppresso.

Art. 2

(Modifiche all'art. 15 della l.r. 47/2018)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) sono aggiunti i seguenti commi:
"5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, i cui lavori siano stati sospesi per impossibilità sopravvenuta, richiedere la delocalizzazione degli interventi sulla base delle seguenti condizioni:

- a) il progetto dovrà essere speculare a quello presentato in sede di domanda (ovvero stesso numero di alloggi e stesso importo di finanziamento assegnato), eccezion fatta per aspetti di dettaglio o palesemente migliorativi e dovrà garantire un target qualitativo pari o superiore, in riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 10 dell'avviso approvato con decreto dirigenziale n. 7583 del 24.06.2014, nonché il rispetto di tutti gli altri vincoli imposti nell'avviso stesso;
- b) la nuova area andrà individuata nel medesimo comune del progetto originario e nel rispetto delle condizioni previste all'art. 4 del prefato avviso;
- c) le rate già liquidate ai soggetti attuatori in ordine all'intervento beneficiario di finanziamento saranno considerate quali somme erogate a titolo di acconto del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento oggetto di delocalizzazione. Eventuali spese già sostenute sul finanziamento originario rimangono a totale carico di detti soggetti attuatori e non potranno essere rendicontate sull'intervento delocalizzato.

"6. La domanda, corredata da tutta la documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, dovrà pervenire al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

"7. Il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" e, nello specifico, il Dirigente del Settore 5 "Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa" provvederà, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, alla nomina di un'apposita Commissione interna delegata alla verifica dell'ammissibilità delle domande di delocalizzazione, nonché alla valutazione dei progetti presentati".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/2019)

1. Al comma 1, lettera a), dell'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 2019, n. 38 è apportata la seguente modificazione:
 - a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art 4

(Riconoscimento spese sostenute nella realizzazione dei programmi finanziati dalla l.r. 36/2008)

1. Nella percentuale di avanzamento dei lavori relativi ai programmi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008 e ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale numero 347 del 30 luglio 2012 e numero 452 del 30 ottobre 2014, vanno conteggiate, oltre ai lavori eseguiti, tutte le spese sostenute dall'operatore per la realizzazione del programma secondo le percentuali e gli importi massimi previsti dal QTE approvato dalla Regione.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.